

La procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un bene paesaggistico.

Composizione e funzionamento delle Commissioni regionali.



L'articolo che viene proposto di seguito si incentra sulla tematica del vincolo paesaggistico, in particolare sul funzionamento e sulle procedure operate dalle diverse Regioni italiane per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'indagine è maturata attraverso il percorso di tesi di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale, discussa nella sessione di laurea di dicembre 2016 al Politecnico di Torino (relatore prof.ssa Claudia Cassatella) e attraverso il tirocinio svolto presso il Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte.

La procedura di dichiarazione di un bene paesaggistico chiama in causa come soggetto competente la Commissione regionale, come specificato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 137.


La Commissione regionale si compone di differenti figure specializzate che vengono incaricate a valutare le proposte che pervengono da enti locali: *"2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonchè due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio"* (CBCP, 2004, art. 137, c.2).

Come esplicitato nel testo di S. Amorosino "Introduzione al diritto del paesaggio", la Commissione, essendo un organo collegiale, è guidata da un presidente con due differenti

quella provinciale, occupandosi dell'intero territorio regionale.

Per quanto concerne la dimensione territoriale in cui la Commissione deve operare si segnalano due casi singolari: la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia. La prima prevede una suddivisione del territorio regionale in tre macro aree, dalle quali vengono nominati tre soggetti esterni, pertanto la composizione della Commissione è mutevole in base all'area da sottoporre a vincolo paesaggistico. La seconda Regione presenta una divisione del territorio in quattro fasce, a cui corrispondono relative Commissioni, che agiscono in maniera indipendente sul territorio lombardo. Un altro elemento interessante è la durata della Commissione, infatti il Codice non stabilisce una tempistica a cui devono attenersi le Regioni, ma sono le stesse ad attribuire un periodo di incarico; la maggior parte ha stabilito una durata di cinque anni, mentre altre come, la Regione Campania e la Regione Lombardia, prevedono solo quattro anni.

Una differenza significativa riscontrata tra le Regioni è la struttura delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico: infatti alcune prediligono uno schema molto semplice, includendo solamente l'atto della delibera della dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della giunta regionale. Altre includono, oltre alla parte prescrittiva, anche un supporto cartografico che permetta di individuare la perimetrazione del vincolo paesaggistico, affinché sia rappresentato e individuato fisicamente sul territorio. Infine alcune regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana) forniscono una documentazione molto ricca (*Immagine 2*), inserendo anche allegati tecnici e descrittivi (fotografie, cartografie) che permettano di percepire lo stato attuale del luogo e comprendere la motivazione dell'apposizione del vincolo paesaggistico; inoltre è significativo evidenziare che le prescrizioni di buona parte delle Regioni esaminate sono divise per tematiche.



*Immagine 2: Esempi di allegati della Regione Emilia-Romagna
(Fonte: Regione Emilia-Romagna)*

In conclusione si può constatare il ruolo centrale del Codice che individua il percorso istruttorio che deve essere perseguito attraverso procedure e funzionamento del soggetto competente; ma anche l'introduzione, da parte di ogni Regione, di elementi innovativi sia nella fase istruttorio sia nella composizione delle Commissioni sia nella struttura della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Bibliografia e sitografia:

- Amorosino S., 2010, *Introduzione al diritto del paesaggio*, Laterza
- Bertaglia A., Rabossi G., a.a. 2015/16, *Proposte per innovare la procedura di dichiarazione di un bene paesaggistico: applicazione ai casi studio del Castello di Govone e dell'Eremo di Vercio a Mergozzo*, Tesi di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, Relatore Prof.ssa Cassatella C., Politecnico di Torino
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Regione Abruzzo – Tutela del paesaggio
www.regione.abruzzo.it
- Regione Campania
www.regione.campania.it
- Regione Emilia-Romagna – Beni paesaggistici
www.territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/
- Regione Friuli Venezia Giulia – Paesaggio
www.regione.fvg.it
- Regione Friuli Venezia Giulia – Regolamento
<http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni>
- Regione Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale
www.regione.lazio.it
- Regione Lombardia – Paesaggio
www.reti.regione.lombardia.it
- Regione Piemonte – Commissione regionale
www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm
- Regione Sicilia – Piano Territoriale Paesistico Regionale
www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm
- Regione Toscana – Paesaggio
www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-e-paesaggio
- Regione Umbria – Tutela paesaggistica
www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagina/tutele
- Regione Veneto – Procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico
www.veneto.beniculturali.it/attivita-servizi/tutela-beni-paesaggistici/dichiarazione-di-notevole-interesse-pubblico

Alessandra Bertaglia, Giulia Rabossi
Neolaureate in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale